

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza di interpello presentata da X, ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmessa con nota del -----, dalla Direzione Regionale -----

Udita la relazione dell'avvocato A. Manzitti, ha espresso il seguente parere.

PREMESSO IN FATTO

che l'interpellante possiede, al di fuori dell'attività d'impresa, azioni in misura pari al 30% del capitale sociale della Y S.p.a. che svolge esclusivamente attività di metalmeccanica; che l'interpellante prospetta la seguente operazione:

- 1) costituzione di una nuova società per azioni denominata "NEWCO" che svolgerà esclusivamente attività di assunzione di partecipazioni (cd. "holding finanziaria");
- 2) acquisto, da parte della NEWCO Spa, del 10% delle azioni proprie (il restante 90% è detenuto dallo stesso X);
- 3) acquisto, da parte della NEWCO Spa, del 20.1% delle azioni della società Y Spa detenute dagli altri soci (diversi da X);
- 4) scambio del 30% delle azioni detenute da X, nella Y, con il 10% delle azioni proprie detenute dalla NEWCO Spa.

Per effetto del complesso delle operazioni poste in essere, l'interpellante viene ad esercitare "indirettamente" il controllo (50,1%) della Y. Infatti, attraverso l'operazione di permuta di azioni in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'art. 177 del TUIR, X acquisisce il controllo totalitario (90%+10%) del capitale della società NEWCO che, a sua volta, detiene il 50.1% (20.1%+30%) delle partecipazioni nella Y.

MOTIVI

In via preliminare, riguardo l'applicabilità delle disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del dpr n. 600/73, l'operazione in argomento – invero - non rientra tra quelle di cui alla lettera e) del comma 3 del citato articolo. Tuttavia, la disciplina antielusiva risulta, in via di principio, applicabile in base alla lettera f) del comma 3 dell'art. 37-bis che contempla le operazioni da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies del TUIR.

Tanto premesso, salva e impregiudicata qualsiasi considerazione circa l'ammissibilità in astratto di una permuta in regime di neutralità ai sensi dell'art. 177, comma 1, del TUIR, occorre considerare che l'art. 5 del regolamento adottato, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991, con il D.M. 13 giugno 1997, n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, "la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata" (comma 2, lettera b) e che ad essa sia allegata la documentazione rilevante "ai fini della individuazione e della

qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione” (comma 3).

Sussiste, pertanto, un onere, a carico dell'interpellante, di una compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere e di quella che si intende realizzare.

Una valutazione rigorosa in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere corrisponde, d'altra parte, all'obiettivo interesse del contribuente di ottenere dal Comitato pronunce concretamente “utili”, atteso che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 194 del 1997, “il parere reso dal comitato è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia”.

Nel caso in esame, l'interpellante non fornisce la “dettagliata e precisa esposizione del caso concreto”, mancando, a titolo di esempio, i seguenti elementi:

- l'identità dei soci della società Y che cedono azioni, nella misura del 20.1%, alla società di nuova costituzione (NEWCO) e i loro eventuali rapporti con l'interpellante;
- l'eventuale plusvalenza e il relativo trattamento tributario che emerge per effetto della suddetta cessione in ragione del costo fiscale della partecipazione e del corrispettivo pattuito dalle parti;
- le modalità di finanziamento dell'operazione prospettata;
- le circostanze, di fatto e di diritto, che legittimerebbero la NEWCO Spa ad acquistare azioni proprie.

Per quanto precede il Comitato ritiene **inammissibile** la richiesta di parere in esame, per difformità rispetto a quanto prescritto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194.